



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 318 DEL 03.08.2017

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra l'USRA e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna per l'utilizzo congiunto di personale del Provveditorato con il compito di supporto per le attività di controllo in cantiere e di personale USRA a supporto delle attività tecniche ed amministrative per la realizzazione degli interventi di opere pubbliche.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di

risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Vista la nota prot 0127499 del 20.12.2016 del Sindaco dell'Aquila, acquisita al protocollo USRA 18030 del 20.12.2016, avente ad oggetto la proroga, fino al 31.12.2017, del contratto di lavoro del Titolare USRA Ing. Raniero Fabrizi;

Premesso che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 67 ter art. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 nonché dall'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila ed il Sindaco del Comune dell'Aquila, fornisce l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuove la qualità;

Atteso che tale attività si rivolge principalmente alle istituzioni nonché ai privati ed è garantita:

- tramite la redazione di linee guida di indirizzo e di istruzioni riguardanti gli aspetti tecnici delle pratiche di ricostruzione ed è accompagnata dall'attività di assistenza tecnica ai privati istanti;
- con attività finalizzate a garantire e verificare la qualità del processo della ricostruzione;

Atteso altresì che relativamente alla ricostruzione pubblica tale attività è garantita:

- dalla partecipazione a Tavoli di coordinamento con le pubbliche amministrazioni interessate;
- dal supporto tecnico-finanziario all'attuazione del programma sugli Edifici Scolastici del Comune di L'Aquila;
- dal supporto tecnico-normativo all'attuazione degli interventi residui di rimozione delle macerie pubbliche;
- dalla stipula di accordi con altre amministrazioni per lo svolgimento di specifiche funzioni nonché dalla creazione di rapporti inter-istituzionali con i rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni di categoria, degli enti territoriali ect.;

Richiamato il comma 2 dell'art. 67 ter della legge 134/2012, istitutivo degli Uffici Speciali per la ricostruzione, che prevede tra le varie competenze che venga fornita l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne venga promossa la qualità, anche con l'effettuazione di controlli puntuali in corso d'opera;

Considerato che l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila, stante la complessità delle opere della ricostruzione privata nel territorio del Comune di L'Aquila e la necessità di rispettare i tempi della programmazione dei controlli, ritiene necessario il ricorso ad un organismo pubblico operante sul territorio dotato di specifica e consolidata esperienza e professionalità in materia di lavori pubblici, ed ha individuato nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna – il soggetto in possesso della necessaria competenza;

Considerato dunque che, per il supporto allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Ufficio Speciale ha necessità di avvalersi del personale del Provveditorato per le attività di controllo in cantiere;

Considerato altresì che il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, tenuto conto dell'esigenza di incrementare le procedure di realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica nel territorio del Comune di L'Aquila, ritiene necessaria l'utilizzazione di ulteriori unità di personale tecnico ed amministrativo contrattualizzato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attualmente operante presso l'USRA;

Ritenuto pertanto utile stipulare una Convenzione tra le due Amministrazioni finalizzata a regolare i rapporti tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila ed il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna per l'utilizzo congiunto di personale del Provveditorato, con il compito di supporto per le attività di controllo in cantiere, e di personale USRA, a supporto delle attività tecniche ed amministrative per la realizzazione degli interventi di opere pubbliche;

Ritenuto, pertanto, di approvare la proposta e di procedere alla sottoscrizione di una Convenzione tra le sopra citate Amministrazioni con le quali le stesse si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, ad avviare un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione in una logica sia di efficacia operativa che di economicità delle attività della Pubblica Amministrazione;

Visto lo schema di Convenzione tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila ed il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, allegato sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la collaborazione tra l'USRA e il Provveditorato sarà attuata tramite la stipula di appositi atti di incarico al personale individuato dalle Amministrazioni, nel rispetto della Convenzione e della normativa vigente, i quali disciplineranno le modalità dello svolgimento dell'incarico nonché gli oneri finanziari a carico delle stesse Amministrazioni;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato schema di Convenzione tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila ed il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna per l'utilizzo congiunto di personale del Provveditorato, con il compito di supporto per le attività di controllo in cantiere, e di personale USRA, a supporto delle attività tecniche ed amministrative per la realizzazione degli interventi di opere pubbliche, allegato sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla sottoscrizione della sopra citata Convenzione con firma digitale;
3. di dare atto che la collaborazione tra l'USRA e il Provveditorato sarà attuata tramite la stipula di appositi atti di incarico al personale individuato dalle Amministrazioni, nel rispetto della Convenzione e della normativa vigente, i quali disciplineranno le modalità dello svolgimento dell'incarico nonché gli oneri finanziari;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione e della Convenzione.

L'Aquila, 3 agosto 2017



Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

